

**RELAZIONE TECNICA  
ALLA DELIBERAZIONE 20 GIUGNO 2006, N. 122/06**

**RILEVAZIONE DEI CLIENTI ALIMENTATI IN BASSA TENSIONE  
EFFETTIVAMENTE COINVOLTI NELLE INTERRUZIONI  
DEL SERVIZIO ELETTRICO.**

**(Modifiche e integrazioni dell'articolo 14  
del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici)**

*28 dicembre 2006*

## INDICE

1	Finalità	2
2	Fase di ricognizione e di consultazione	2
3	Regimi operativi per le rilevazioni del numero di clienti BT effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico	4
4	Calcolo degli indicatori di continuità del servizio per ambito territoriale	7
5	Entrata in vigore degli obblighi di registrazione del numero di clienti BT effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico	8
6	Disposizioni adottate o da adottare con successivi provvedimenti	12

## **1 Finalità**

- 1.1 La presente relazione tecnica illustra la deliberazione 20 giugno 2006, n. 122/06 (di seguito: deliberazione n. 122/06) dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) in materia di rilevazione dei clienti alimentati in bassa tensione (di seguito: clienti BT) effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico.
- 1.2 Il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica modifica e integra il comma 14.3 del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: Testo integrato della qualità). Nella formulazione precedente alla modifica e integrazione introdotta dalla deliberazione n. 122/06, tale comma prevedeva già che entro il 31 dicembre 2007 le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2002 dovessero dotarsi di sistemi per la rilevazione del numero di clienti BT effettivamente coinvolti in ciascuna interruzione.
- 1.3 L’obbligo di identificazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni è finalizzato alla introduzione di standard di continuità del servizio soggetti a indennizzi automatici per i clienti BT, dal momento che solo la conoscenza dei cliente effettivamente disalimentati in occasione delle interruzioni permette, in caso di superamento degli standard, l’erogazione degli indennizzi in modo automatico, cioè senza le necessità che il cliente debba presentare una richiesta all’impresa distributtrice. Proprio per la mancanza di informazioni puntuali sui clienti BT soggetti a interruzioni, i clienti BT sono allo stato attuale esclusi dalla regolazione individuale del numero di interruzioni, introdotta solo per i clienti alimentati in media e alta tensione, come già indicato nella deliberazione n. 4/04 e nella relazione tecnica alla medesima deliberazione.
- 1.4 Attualmente, le imprese distributrici che non dispongono di sistemi in grado di rilevare il numero esatto di clienti disalimentati in occasione delle interruzioni possono adottare un metodo di stima del numero di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione. Per il periodo di regolazione 2004-2007 l’Autorità ha confermato la regola della stima del numero dei clienti BT interrotti, ma ha introdotto l’obbligo di registrazione del numero esatto di clienti BT disalimentati con largo anticipo per via della complessità di attuazione dell’obbligo, in termini sia di protezione dei clienti con eccessivo numero di interruzioni sia di miglioramento complessivo della qualità del servizio, in modo che le imprese distributrici avessero tempo per adeguare i propri sistemi informativi.

## **2 Fase di ricognizione e di consultazione**

- 2.1 La predisposizione del provvedimento è stata preceduta da una ricognizione presso le imprese distributrici sullo stato di predisposizione di sistemi e procedure per l’attuazione dell’obbligo di registrazione del numero esatto di clienti BT

disalimentati. La fase di ricognizione è avvenuta raccogliendo informazioni attraverso appositi questionari, inviati a tutte le imprese distributrici con più di 5.000 clienti, e con incontri tecnici con le principali imprese distributrici e la loro principale associazione.

- 2.2 La ricognizione ha messo in luce che alcune imprese distributrici, anche di piccola dimensione, hanno già da tempo provveduto non solo a rappresentare lo schema della rete BT su idonei sistemi cartografici informatizzati, ma anche a interfacciare tali sistemi ai sistemi commerciali di gestione della clientela. La fattibilità dell'obbligo in oggetto è dimostrata dal fatto che una impresa distributtrice con più di 100.000 clienti è già stata in grado per il periodo 2004-2007 di registrare il numero di clienti BT effettivamente interrotti, ed altre si sono avvicinate di molto.
- 2.3 Alla fase di ricognizione ha fatto seguito la consultazione dei soggetti interessati, avviata con il documento 11 aprile 2006 relativo a "Rilevazione dei clienti alimentati in bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico. Proposte per l'attuazione del comma 14.3 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici" (di seguito: documento per la consultazione 11 aprile 2006).
- 2.4 Le proposte contenute nel documento per la consultazione 11 aprile 2006 sono state orientate a dettagliare le modalità concrete per dare attuazione al comma 14.3 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici, dando particolare attenzione ai seguenti rilevanti aspetti:
  - a) individuazione di un percorso certo e graduale per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 14.3 del Testo integrato della qualità, anche in vista dell'introduzione di standard di continuità del servizio e indennizzi anche per i clienti BT e progressiva estensione dell'obbligo di registrazione del numero esatto di clienti disalimentati anche alle imprese distributrici più piccole, in modo da permettere a tutti gli utenti del servizio elettrico di coglierne i benefici;
  - b) tenere conto, in tale percorso di attuazione, delle criticità via via emerse, con particolare riferimento all'utilizzo di sistemi di telegestione dei misuratori elettronici per la registrazione dei clienti BT interrotti, all'utilizzo di organi di protezione unipolare sulle linee BT che possono provocare interruzioni solo ai clienti connessi alla fase guasta, al calcolo degli indicatori di ambito territoriale relativi alla durata cumulata di interruzione per cliente e al numero medio di interruzioni per cliente, nonché ai processi di acquisizione e fusione tra imprese nell'attività di distribuzione di energia elettrica.
- 2.5 Le proposte contenute nel documento per la consultazione 11 aprile 2006 sono state sostanzialmente condivise nel corso della consultazione; le osservazioni pervenute sono state attentamente considerate e hanno dato luogo, nel provvedimento finale, ad alcune modifiche rispetto alle proposte iniziali, proprio allo scopo di massimizzare la fattibilità degli interventi sistemistici necessari per adempiere all'obbligo di registrazione dei clienti effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico.

### **3 Regimi operativi per le rilevazione del numero di clienti BT effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico**

- 3.1 Nel documento per la consultazione 11 aprile 2006 sono stati individuati tre regimi operativi, identificati convenzionalmente con le lettere A, B e C, caratterizzati da differenti margini di approssimazione sia in relazione all'assegnazione dei clienti agli elementi di rete che li alimentano (linea BT, porzione di linea BT, punto presa) sia in relazione al calcolo dei clienti effettivamente coinvolti nelle interruzioni.
- 3.2 Con l'adozione della deliberazione n. 122/06 l'Autorità ha confermato i regimi operativi proposti nel documento per la consultazione. Il *regime operativo A* (comma 14.3, lettera a)<sup>1</sup>) è caratterizzato dalle seguenti convenzioni:
- a) utilizzo dell'assetto standard della rete BT per interruzioni di qualsiasi origine;
  - b) assegnazione di ogni cliente BT alla linea BT di appartenenza;
  - c) aggiornamento del sistema informativo di rappresentazione della rete BT per sole espansioni della rete e attivazioni/disattivazioni dei clienti;
  - d) aggiornamento periodico (con frequenza via via crescente) del sistema informativo.
- 3.3 Il *regime operativo B* (comma 14.3, lettera b) è caratterizzato dalle seguenti convenzioni:
- a) utilizzo dell'assetto reale della rete BT per interruzioni di qualsiasi origine;
  - b) assegnazione di ogni cliente BT alla porzione di linea BT sottesa all'organo di protezione o sezionamento immediatamente a monte;
  - c) aggiornamento del sistema informativo di rappresentazione della rete BT per manovre, riparazione guasti, espansioni della rete e per le attivazioni/disattivazioni dei clienti;
  - d) aggiornamento del sistema informativo caratterizzato da cadenza tale da consentire l'utilizzo dell'effettivo assetto della rete e della consistenza (attivazioni/disattivazioni) dei clienti in occasione di ogni interruzione, anche tramite storicizzazioni degli assetti rete e degli aggiornamenti provenienti dal sistema commerciale di gestione utenza.
- 3.4 Il *regime operativo C* (comma 14.3, lettera c)), che rappresenta l'ottimalità in quanto permette di identificare con esattezza (margine di approssimazione zero) i clienti BT interrotti anche in caso di interruzioni dovute all'intervento di protezione unipolari (nonché l'effettivo istante di inizio delle interruzioni in caso di guasto originatosi sulla rete BT), è basato sulle seguenti caratteristiche :

---

<sup>1</sup> I riferimenti normativi indicati nella presente Relazione tecnica sono relativi alla numerazione di articoli e commi del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici come modificato dalla deliberazione n. 122/06.

- a) utilizzo dell'assetto reale della rete BT fino ai singoli punti presa per interruzioni di qualsiasi origine;
- b) assegnazione di ogni cliente BT al corrispondente punto presa;
- c) aggiornamento del sistema informativo di rappresentazione della rete BT per manovre, riparazione guasti, espansioni della rete e per le attivazioni/disattivazioni dei clienti;
- d) continuità di aggiornamento del sistema informativo.

3.5 Il margine di approssimazione del regime C è ottimale, ed è migliore di quello del regime B che è a sua volta migliore di quello del regime A (il regime minimo di riferimento che le imprese distributrici sono obbligate ad adottare). Con maggiore dettaglio:

- a) ai fini della registrazione del numero di clienti BT effettivamente interrotti, l'adozione del regime operativo A comporta l'aggiornamento del sistema informativo di rappresentazione della rete BT per sole espansioni della rete e attivazioni/disattivazioni dei clienti, mentre l'adozione del regime operativo B o C anche per manovre e riparazione guasti; ciò significa che se l'assetto della rete è stato modificato per la riparazione di un guasto o per manutenzione o per ragioni di esercizio e si verifica una interruzione, di qualsiasi origine, che coinvolge anche una sola parte della rete in tale stato "fuori standard", il regime operativo A considera comunque l'assetto standard per il calcolo dei clienti disalimentati, mentre i regimi operativi B e C considerano l'effettivo stato della rete al momento del guasto, tenendo dunque conto, nel calcolo dei clienti disalimentati, delle manovre di servizio che hanno variato temporaneamente l'assetto della rete; sono ammesse storicizzazioni, cioè operazioni a posteriori di ricalcolo delle manovre o variazioni di assetto sulla rete BT per determinare l'effettivo stato della rete al momento del guasto;
- b) nel regime operativo A la consistenza dei clienti connessi alle reti BT deve essere aggiornata con periodicità via via crescente con gli anni (si veda la tabella 1), mentre nel regime B, pur essendo necessario rilevare lo stato effettivo della rete BT al momento del guasto per interruzioni di qualsiasi origine, è ammesso, ai soli fini dell'associazione dei clienti alle porzioni (o tronchi) di linea BT comprese tra due organi di protezione, l'aggiornamento periodico della consistenza utenti almeno con le stesse cadenze indicate per il regime A; nel regime C l'aggiornamento deve invece essere continuativo;
- c) sia per il regime operativo A che per il regime operativo B, ai fini della valutazione del numero di interruzioni subite da ciascun cliente, le imprese distributrici, in caso di guasto monofase o bifase su linee protette da organi di interruzione unipolari, considerano disalimentati tutti i clienti BT della linea affetta da guasto (regime operativo A) o delle porzioni di linea disalimentati in seguito al guasto (regime operativo B);
- d) nel regime operativo A, in caso di interruzione di qualunque tipo (salvo le interruzioni che interessano un singolo cliente), le imprese distributrici

considerano disalimentati tutti i clienti BT associati alla stessa linea BT anche in caso di interruzione che interessa solo una parte della linea BT, sia per il calcolo degli indicatori di continuità del servizio per ambito territoriale sia per la valutazione del numero di interruzioni subite da ciascun cliente; nel regime operativo B, in caso di interruzione di qualunque tipo (salvo le interruzioni che interessano un singolo cliente), si considerano disalimentati tutti i clienti BT associati alle porzioni di linee BT effettivamente interrotte, sia per il calcolo degli indicatori di continuità del servizio per ambito territoriale sia per la valutazione del numero di interruzioni subite da ciascun cliente.

- 3.6 Un aspetto rilevante che riguarda sia il regime operativo A che il regime operativo B è costituito da possibili errori di assegnazione dei clienti alla linea BT (regime operativo A) o alla porzione di linea BT (regime operativo B) di appartenenza: tali errori, dovuti a una non completa conoscenza dell'effettivo sviluppo della rete BT soprattutto nelle derivazioni e presso i punti presa, sono ammissibili, ma devono essere inizialmente piccoli e l'impresa distributrice deve dimostrare di ridurli nel corso degli anni attraverso opportune procedure di aggiornamento e manutenzione degli archivi.
- 3.7 Per quanto riguarda il regime operativo C, sia per il calcolo degli indicatori di continuità del servizio per ambito territoriale sia per la valutazione del numero di interruzioni subite da ciascun cliente, si considerano disalimentati tutti e soli i clienti BT associati ai corrispondenti punti presa disalimentati in caso di interruzione di qualunque tipo (salvo le interruzioni che interessano un singolo cliente), mentre si considerano disalimentati solo i clienti effettivamente associati alla/e fase/i guasta/e in caso di interruzioni dovute all'intervento di protezione unipolari.
- 3.8 Il regime operativo C è raggiungibile attraverso l'utilizzo:
- a) dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione dei misuratori elettronici e l'implementazione di funzionalità di interrogazione e di gestione (attualmente non previste o comunque non utilizzate nelle esperienze in campo di telegestione) tali da riconoscere i clienti interessati da interruzioni anche di tipo monofase o bifase, per le imprese distributrici che utilizzano anche organi di protezione unipolari;
  - b) di sistemi informativi di rappresentazione della rete BT, adeguatamente alimentati e gestiti, per le imprese distributrici che utilizzano solamente organi di protezione quadripolari.
- 3.9 Indipendentemente dal regime operativo adottato e ai fini della valutazione del numero di interruzioni subite da ciascun cliente, il numero di clienti effettivamente interrotti deve essere comprovato dalla lista dei clienti stessi o da una lista di elementi (codice utente, numero civico, etc.) cui far corrispondere in modo univoco la lista dei clienti interrotti.
- 3.10 Considerata la varietà dei singoli casi emersi dalla ricognizione, i regimi ipotizzati sono da intendersi come regimi operativi "*di riferimento*", nei quali possono essere ricomprese soluzioni differenti adottate da singole imprese distributrici, purchè

caratterizzati da requisiti funzionali non inferiori a quelli del regime operativo A (comma 14.7).

#### **4 Calcolo degli indicatori di continuità del servizio per ambito territoriale**

- 4.1 Nel documento per la consultazione 11 aprile 2006, l’Autorità aveva proposto che il regime operativo adottato da ciascuna impresa distributrice fosse da utilizzare sia per la valutazione annuale del numero di interruzioni subite da ciascun utente sia per il calcolo degli indicatori di continuità del servizio per ambito territoriale (numero medio di interruzioni per cliente BT e durata complessiva di interruzione per cliente BT).
- 4.2 In particolare, con riferimento al caso di clienti BT sottesi a organi di protezione unipolari interrotti per guasto monofase (o bifase) e nel caso di adozione del regime operativo A o B, l’Autorità aveva proposto di considerare interrotti tutti i clienti BT associati alla linea BT o alla porzione di linea BT (in quanto, per tali eventi interruttivi, le imprese distributrici non sono in grado di individuare univocamente i clienti effettivamente disalimentati, in “contrasto” con l’idea di riconoscere indennizzi automatici per interruzioni oltre lo standard di continuità); inoltre, a seguito di numerosi incontri con le imprese distributrici si è evidenziato che l’eliminazione di un guasto che ha interessato una sola fase (o due fasi) comporta nella maggioranza dei casi anche la temporanea interruzione dei clienti alimentati dalle altre due fasi (o dall’ultima rimasta sana), in genere per più di tre minuti, e solamente in casi estremamente rari i clienti alimentati dalle fasi sane (o dalla fase sana) non sono interrotti durante la riparazione del guasto<sup>2</sup>.
- 4.3 In relazione alle questioni sopra illustrate, e sempre e nel caso di adozione del regime operativo A o B, alcune imprese distributrici hanno suggerito l’adozione di due differenti metodologie di registrazione dei clienti BT interrotti a seconda del tipo di indicatore da calcolare. Ai fini del calcolo degli indicatori di continuità del servizio per ambito territoriale (numero medio di interruzioni per cliente BT e durata complessiva di interruzione per cliente BT), in caso di *interruzione dovuta a guasto monofase o bifase su linee protette da organi di interruzione unipolari* le imprese distributrici hanno proposto di utilizzare *per il calcolo degli indicatori di continuità per ambiti territoriali* rispettivamente un numero di clienti BT interrotti convenzionalmente pari a 1/3 o 2/3 dei clienti BT effettivamente associati a tali linee o porzioni di linee.

---

<sup>2</sup> Con tale proposta l’Autorità aveva precisato che non intende introdurre alcun incentivo alle imprese che utilizzano organi di protezione unipolare a peggiorare il proprio livello di qualità del servizio, dato che nella generalità dei casi tali organi non limitano il numero di clienti che subisce l’interruzione e pertanto la loro presenza non modifica sostanzialmente i valori di numero di interruzioni lunghe per cliente BT, a parità di altre condizioni.

- 4.4 Considerato che nel calcolo degli indicatori di continuità del servizio per ambito territoriale l'errore che può essere commesso calcolando il numero dei clienti BT disalimentati in ragione di 1/3 o 2/3 dei clienti effettivamente associati alla linea BT affetta da guasto è pressoché trascurabile, l'Autorità ha accolto la proposta, che verrà adottata con il Testo integrato della qualità dei servizi elettrici per il periodo di regolazione 2008-2011 (vd successivo capitolo 5).
- 4.5 Quanto indicato al punto precedente è valido solo ai fini di indicatori di continuità del servizio aggregati a livello di ambito territoriale. A livello di singolo cliente, resta comunque fissato l'obbligo, ai fini della valutazione del numero di interruzioni subite da ciascun cliente, di considerare disalimentati tutti i clienti associati alla linea BT o alla porzione di linea BT anche in caso di interruzione dovuta a guasto monofase o bifase su linee protette da organi di interruzione unipolari.
- 4.6 Infine, in caso di adozione del regime operativo A e in presenza di organi di protezione o sezionamento lungo le linee BT, le imprese distributrici considerano disalimentati tutti i clienti BT associati alla linea BT guasta, sia per la valutazione del numero di interruzioni subite da ciascun cliente sia per il calcolo degli indicatori di continuità del servizio per ambito territoriale, anche in caso di interruzione che interessa solo una porzione della linea.

## **5 Entrata in vigore degli obblighi di registrazione del numero di clienti BT effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico**

- 5.1 L'entrata in vigore degli obblighi di registrazione del numero di clienti BT effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tiene conto della dimensione delle imprese distributrici alla data del 31 dicembre 2005. Ogni impresa distributtrice deve adottare almeno il regime operativo A e aggiornare con periodicità decrescente nel tempo, in funzione della sua dimensione, l'assetto della rete BT e la consistenza dei clienti BT.
- 5.2 L'obbligo è stato esteso anche alle imprese distributrici che servono meno di 5.000 clienti BT, dal momento che anche tali clienti dovranno godere del medesimo regime di tutela previsto per quelli serviti dalle imprese di maggiori dimensioni, in particolare per quanto riguarda la futura introduzione di standard e indennizzi automatici sul numero massimo annuo di interruzioni senza preavviso lunghe (di durata maggiore di tre minuti) per singolo cliente nonché di standard e indennizzi automatici sulla durata massima delle interruzioni per singolo cliente.
- 5.3 Tali imprese di minore dimensione, per via dei regimi tariffari semplificati ai quali sono sottoposte, sono attualmente escluse sia dal sistema di incentivi e penalità legato alla regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe sia dalla regolazione individuale del numero di interruzioni per i clienti alimentati in alta e media tensione. Il Testo integrato della qualità, al comma 14.1, prevede per tali imprese l'obbligo di dotarsi di sistemi idonei per la registrazione automatica delle interruzioni entro il 31 dicembre 2006.

- 5.4 Per le imprese distributrici con meno di 5.000 clienti BT l'Autorità ha previsto una data di entrata in vigore dell'obbligo di registrazione del numero di clienti BT effettivamente interrotti sufficientemente posticipata nel tempo, e successiva all'introduzione della regolazione del numero individuale di interruzioni per i clienti alimentati in media tensione, che presumibilmente decorrerà nel corso del terzo periodo di regolazione (2008-2011).
- 5.5 In definitiva, sono di seguito riassunte le date di entrata in vigore degli obblighi di registrazione del numero di clienti BT effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico attraverso l'adozione del regime operativo A:
- a) dal 1° gennaio 2008 per le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2005, con aggiornamento dello schema di rete BT per sole espansioni di rete e della consistenza dei clienti BT con cadenza almeno semestrale per gli anni 2008 e 2009, almeno trimestrale per il 2010 e mensile dal 2011 (comma 14.4, lettera a));
  - b) dal 1° gennaio 2010 per le imprese distributrici con numero di clienti BT compreso tra 50.000 e 100.000 alla data del 31 dicembre 2005, con aggiornamento dello schema di rete BT per sole espansioni di rete e della consistenza dei clienti BT con cadenza almeno semestrale per il 2010, almeno trimestrale per il 2011 e mensile dal 2012 (comma 14.4, lettera b));
  - c) dal 1° gennaio 2011 per le imprese distributrici con numero di clienti BT compreso tra 5.000 e 50.000 alla data del 31 dicembre 2005, con aggiornamento dello schema di rete BT per sole espansioni di rete e della consistenza dei clienti BT con cadenza almeno trimestrale per il 2011 e mensile dal 2012 (comma 14.4, lettera c);
  - d) dal 1° gennaio 2012 per le imprese distributrici con numero di clienti BT inferiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2005, con aggiornamento dello schema di rete BT per sole espansioni di rete e della consistenza dei clienti BT con cadenza almeno trimestrale per il 2012 e mensile dal 2013 (comma 14.4, lettera d).
- 5.6 Le date di entrata in vigore degli obblighi di registrazione e le scadenze di aggiornamento dello schema di rete BT e della consistenza dei clienti BT rimangono invariate anche nel caso di adozione dei regimi operativi B o C senza ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici. Una proroga di un anno è stata prevista per le imprese distributrici con più di 100.000 clienti, che intendono adottare il regime operativo B o C senza ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici (comma 14.5).
- 5.7 Per le imprese distributrici di qualunque dimensione che intendono adottare il regime operativo C con l'ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici la data di entrata in vigore degli obblighi è fissata al 1° gennaio 2010 (comma 14.6).
- 5.8 Le seguenti tabelle riassumono lo schema di entrata in vigore delle disposizioni degli obblighi di registrazione dei clienti BT effettivamente soggetti a interruzioni, in relazione al regime operativo prescelto dall'impresa distributtrice.

Tabella 1: decorrenza adesione regime operativo A e frequenza di aggiornamento dello schema di rete BT per sole espansioni di rete e della consistenza dei clienti BT per linea BT

<b>Dimensione impresa per clienti serviti al 31/12/2005</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
> 100.000	Semestrale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Mensile	Mensile
Fra 50.000 e 100.000			Semestrale	Trimestrale	Mensile	Mensile
Fra 5.000 e 50.000				Trimestrale	Mensile	Mensile
< 5.000					Trimestrale	Mensile

Tabella 2: decorrenza adesione regime operativo B e frequenza di aggiornamento dello schema di rete BT per espansioni di rete, manovre e riparazione di guasti e della consistenza dei clienti BT per tronco di linea BT

<b>Dimensione impresa per clienti serviti al 31/12/2005</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
> 100.000		Semestrale	Trimestrale	Mensile	Mensile	Mensile
Fra 50.000 e 100.000			Semestrale	Trimestrale	Mensile	Mensile
Fra 5.000 e 50.000				Trimestrale	Mensile	Mensile
< 5.000					Trimestrale	Mensile

Tabella 3: decorrenza adesione regime operativo C senza sistema di telegestione dei misuratori elettronici e frequenza di aggiornamento dello schema di rete BT per espansioni di rete, manovre e riparazione di guasti e della consistenza dei clienti BT per punto presa

<b>Dimensione impresa per clienti serviti al 31/12/2005</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
> 100.000		Continuativa	Continuativa	Continuativa	Continuativa	Continuativa
Fra 50.000 e 100.000			Continuativa	Continuativa	Continuativa	Continuativa
Fra 5.000 e 50.000				Continuativa	Continuativa	Continuativa
< 5.000					Continuativa	Continuativa

Tabella 4: decorrenza adesione regime operativo C con sistema di telegestione dei misuratori elettronici e frequenza di aggiornamento dello schema di rete BT

<b>Dimensione impresa per clienti serviti al 31/12/2005</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
> 100.000			Continuativa	Continuativa	Continuativa	Continuativa
Fra 50.000 e 100.000			Continuativa	Continuativa	Continuativa	Continuativa
Fra 5.000 e 50.000			Continuativa	Continuativa	Continuativa	Continuativa
< 5.000			Continuativa	Continuativa	Continuativa	Continuativa

- 5.9 Le imprese distributrici che adottano il regime operativo C con l'ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici, in via transitoria per gli anni 2008 e 2009, devono effettuare, anche con sistemi non automatici, la rilevazione dei clienti BT soggetti a interruzioni solo quando le stesse sono prolungate oltre gli standard di tempo massimo di ripristino dell'alimentazione che l'Autorità potrà stabilire con apposito provvedimento, in esito alla consultazione relativa a "Interruzioni prolungate o estese: nuovi standard di qualità con indennizzi automatici e altre iniziative di prevenzione e mitigazione" del 28 giugno 2006. L'Autorità ha in tal modo accolto le osservazioni di alcune imprese distributrici in risposta alle proposte iniziali che prevedevano per gli anni 2008 e 2009 la realizzazione di un sistema di identificazione dei clienti BT interrotti secondo un regime operativo definito dall'impresa stessa e comunicato all'Autorità, relativo alla parte dei clienti non ancora coperta da telegestione, con previsione di comunicazione semestrale all'Autorità sullo stato di avanzamento del piano di sostituzione dei misuratori e sull'evidenza della effettiva funzionalità di utilizzo del sistema di telegestione ai fini dell'identificazione esatta dei clienti disalimentati: sono stati segnalati rischi di duplicazione degli investimenti e possibili ritardi nell'attuazione della soluzione definitiva, aspetti tenuti in considerazione dall'Autorità che, in conseguenza di ciò, non ha dato seguito alle proposte originarie formulate.
- 5.10 Una proroga può essere richiesta dalle imprese distributrici che per via di fusioni o acquisizioni di porzioni di reti di distribuzione aumentano il numero dei clienti in misura pari ad almeno il 25%. Tali imprese, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2007, possono presentare istanza motivata all'Autorità per rinviare di un anno gli obblighi di registrazione del numero di clienti BT effettivamente interrotti (comma 14.8).
- 5.11 Durante la consultazione l'Autorità aveva ipotizzato forme di gradualità per quelle imprese distributrici che nel corso del periodo di regolazione 2004-2007 devono far fronte a miglioramenti percentuali della durata delle interruzioni superiori ad una determinata soglia (era stato indicato il 15%) per la maggior parte dei propri utenti, qualora i livelli tendenziali fossero rispettati: ciò per tenere conto del fatto che tali imprese stanno dedicando la maggior parte degli investimenti all'ammodernamento della rete di media tensione e del sistema di telecontrollo. Non essendo pervenute osservazioni in proposito l'Autorità ha ritenuto opportuno non dare seguito alla proposta.
- 5.12 Non è stata accolta la richiesta di alcune imprese distributrici di prevedere una proroga di un anno in caso di adozione del regime operativo B anche da parte delle imprese distributrici con meno di 100.000 clienti BT. Ciò per via del fatto che per tali imprese l'entrata in vigore dell'obbligo di registrazione del numero di clienti BT effettivamente interrotti decorre non antecedentemente al 2010 e l'Autorità ha ritenuto tale margine di tempo sufficiente per mettere a punto sistemi informativi compatibili con il regime operativo B.
- 5.13 Per quanto riguarda il possibile carattere di transitorietà del regime operativo A, l'Autorità, confermando gli orientamenti espressi nel documento per la

consultazione 11 aprile 2006, non essendo emersi dalla consultazione particolari elementi di costo/beneficio in merito, ritiene che il regime operativo A possa essere adottato in via definitiva, fermo restando il fatto che il passaggio al regime operativo B o C rimarrà sempre possibile dal momento che, una volta introdotti standard e indennizzi per i clienti BT, le imprese distributrici avranno comunque un naturale incentivo a ridurre le approssimazioni e quindi ad adottare sistemi informativi compatibili con i regimi operativi di tipo B o di tipo C.

- 5.14 Considerata l'importanza e la fattibilità dell'obiettivo di registrazione degli utenti BT coinvolti nelle interruzioni, l'Autorità conferma la propria disponibilità a effettuare incontri per chiarimenti e scambi di soluzioni tra imprese (anche in riferimento alla definizione degli standard di continuità), in collaborazione con le loro associazioni. Particolare attenzione verrà prestata anche alle esigenze delle imprese di minori dimensioni, con incontri che potranno coinvolgere anche le amministrazioni provinciali più interessate.

## **6 Disposizioni adottate o da adottare con successivi provvedimenti**

- 6.1 Con l'adozione della deliberazione n. 122/06 l'Autorità, soprattutto in relazione al rilievo dell'obiettivo complessivo, ha ritenuto opportuno procedere immediatamente alla modifica e integrazione dell'articolo 14 del Testo integrato della qualità, al fine di rendere disponibili alle imprese distributrici gli elementi necessari ad attuare nei tempi previsti gli obblighi di registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni attraverso uno dei possibili regimi operativi individuati.
- 6.2 Il quadro regolatorio concernente la registrazione del numero dei clienti BT effettivamente interrotti è stato completato con la deliberazione 18 dicembre 2006 n. 292/06 Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione in materia di incentivazione del regime operativo C con l'ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici di bassa tensione. L'incentivazione è limitata al caso di adozione del regime operativo C attuato tramite l'utilizzo del sistema di telegestione dei misuratori elettronici di bassa tensione. Dal momento che il regime operativo C ottenuto con l'ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici di bassa tensione rappresenta l'ottimalità, non sono state accolte le richieste di alcune imprese distributrici che hanno suggerito di incentivare anche il regime operativo B o il regime operativo C attuato senza l'ausilio del sistema di telegestione. In tale direzione l'Autorità ha confermato anche quanto esposto in consultazione in merito all'orientamento di non incentivare il regime operativo B in quanto, pur richiedendo impegni economici e operativi più consistenti rispetto al regime operativo A, offre benefici alle imprese distributrici in termini di maggiore esattezza nella registrazione dei clienti coinvolti nelle interruzioni, e pertanto comporta un minore rischio, nel momento in cui siano introdotti standard di continuità per i clienti BT, di dover pagare indennizzi a clienti per i quali in realtà non è stato superato lo standard di continuità.

- 6.3 L'adozione dell'incentivo avverrà con il provvedimento in esito alla consultazione di cui sopra. Al momento, l'incentivo è valido per il solo periodo di regolazione 2008-2011 e verrà erogato solamente a valle di controlli che dimostrino la piena realizzazione della funzione. Ai sensi dell'articolo 12 della deliberazione n. 292/06, le imprese distributrici che intendono adottare il regime operativo C con l'ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici di bassa tensione devono darne comunicazione all'Autorità entro il 30 settembre 2007, unitamente al piano di installazione dei misuratori elettronici che intendono mettere in atto ai fini della completa realizzazione della funzione.
- 6.4 Altri aspetti saranno affrontati nel corso del procedimento per la formazione dei provvedimenti per la regolazione della qualità dei servizi elettrici per il periodo di regolazione 2008-2011, che è stato avviato con la deliberazione n. 209/06. In particolare, sono da normare i seguenti aspetti:
- a) *Dichiarazione da parte delle imprese distributrici circa il regime operativo adottato.* Oltre alle imprese di cui al precedente punto 6.3, verrà richiesta per le sole imprese che non adotteranno il regime operativo A. Per le imprese che adotteranno il regime operativo B o il regime operativo C senza l'ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici di bassa tensione, orientativamente tale informazione potrà essere fornita con la consegna dei dati di continuità relativi all'anno 2007 (marzo 2008).
  - b) *Penalizzazioni in caso di mancata attuazione dell'obbligo di registrazione dei clienti BT effettivamente coinvolti nelle interruzioni.* L'Autorità conferma l'introduzione di penalizzazioni per le imprese inadempienti, costituendo tale tema oggetto di consultazione per il periodo di regolazione 2008-2011, tenendo conto delle proposte iniziali e delle osservazioni pervenute. In tutti i casi sarà prevista una forma di aumento progressivo della penalizzazione in caso di ritardo persistente, rimanendo sempre salvo il potere dell'Autorità di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione dei propri provvedimenti.
  - c) *Calcolo del numero di clienti BT interrotti al fine del calcolo degli indicatori di continuità del servizio per ambito territoriale* (numero medio di interruzioni per cliente BT e durata complessiva di interruzione per cliente BT), in accordo a quanto indicato al precedente paragrafo 4.
- 6.5 Con lo stesso procedimento n. 209/06 verranno sottoposte alla consultazione le proposte in materia di introduzione di standard di continuità del servizio e indennizzi automatici per singolo cliente BT, resi possibili dalla registrazione esatta dei clienti BT disalimentati, nonché in tema di *estensione della regolazione della continuità alle imprese con meno di 5.000 clienti BT.*

Direzione consumatori e qualità del servizio  
Il Direttore  
Roberto Malaman